

## **Legge 26 maggio 1970, n. 381**

### **"Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"**

(Pubblicata nella G.U. 23 giugno 1970, n. 156)

#### **Art. 1. Assegno mensile di assistenza**

A decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000 .

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno